

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica

Dipartimento Regionale della Funzione pubblica e del personale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con DPR 10/01/1957, n. 3 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 03/05/1957, n. 686 e successive modifiche;

VISTE le LL.rr. 23/01/1998, n. 3, art. 6 e 7/08/1998, n. 23, art. 2, con le quali è stato recepito il comma 6 dell'art. 3 della legge 15/05/1997, n. 127;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale ai Beni Culturali Ambientali e P.I. 29/03/2000, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli a n.42 posti di Dirigente tecnico Bibliotecario del ruolo tecnico dei beni culturali, pubblicato sulla G.U.R.S, Serie speciale Concorsi n.4 del 14 aprile 2000;

VISTE le istanze di partecipazione al concorso de quo;

VISTO il D.D.S. n. 7308 del 27/07/2004, con il quale è stato approvato l'elenco dei non ammessi al concorso pubblico per titoli a n.42 posti di Dirigente tecnico Bibliotecario del ruolo tecnico dei beni culturali, pubblicato sulla GURS – serie speciale concorsi n. 10 del 27/08/2004;

VISTO il D.D.S. n. 7302 del 27/07/2004, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria di merito del concorso pubblico per titoli a n.42 posti di Dirigente tecnico Bibliotecario del ruolo tecnico dei beni culturali, pubblicata sulla GURS – serie speciale concorsi n. 10 del 27/08/2004;

VISTI i ricorsi in opposizione afferenti la graduatoria provvisoria per il concorso de quo e le relative controdeduzioni;

VISTA la norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 7 della l.r. n. 27/91, introdotta dal co. 14 dell'art. 19 della l.r. 22/12/2005, n. 19 in merito alla individuazione degli aventi diritto alla "riserva 2";

VISTO l'art. 5 del bando di concorso in oggetto;

VISTO il D.D.S. n. 8125 del 20/11/2007, con il quale si è provveduto ad escludere alcuni candidati che non hanno ottemperato alla richiesta di presentazione della certificazione attestante i titoli dichiarati nelle istanze di partecipazione;

VISTO il D.D.G. n. 5230 del 5/03/2008, con il quale il candidato Carrà Eugenio, già escluso dal concorso con il predetto D.D.G. n. 8125/2007, è stato riammesso in seno alla graduatoria provvisoria del concorso in oggetto;

VISTA la disposizione di servizio n. 31/2005, con la quale, al fine di accertare e valutare "l'attinenza ai compiti propri del posto da ricoprire" di alcuni titoli (corsi, pubblicazioni e incarichi, *cfr. art 3, lett d), ultimo cpv e art. 4, co 2, lett c) del Dec.Ass. Enti Locali 11.06.2002*), la dirigente dott.ssa Vincenza Zacco è stata incaricata di supportare le attività di verifica, previste dal soprarichiamato art. 5 del bando di concorso, condotte dall'Ufficio Concorsi;

VISTA l'ordinanza n. 503/2008, con la quale il T.A.R.S Palermo ha accolto la domanda di sospensione cautelare del predetto D.D.G. n. 8125/2007, nella parte in cui il candidato Tre Re Gianpiero è stato escluso dal concorso de quo;

CONSIDERATA la necessità, condividendo l'avviso espresso dalla competente Avvocatura con nota prot. n. 29800/2008 di "...richiedere nuovamente al Tre Re...l'invio della documentazione comprovante il possesso dei titoli dallo stesso dichiarati e...di inserirlo con riserva nella relativa graduatoria di merito...", in esecuzione della predetta ordinanza e nelle more degli esiti del giudizio di merito, tuttora pendente;

ACCERTATA la mancata insorgenza da parte di questa Amministrazione dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 di quei candidati appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTA la l.r. 19/04/2007, n. 8 "Convalida dei concorsi banditi in attuazione dell'art. 4 della l.r. 27/04/1999, n. 8, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali";

VISTE le sentenze del C.G.A. n. 875 – 876 – 877 – 878 e 957/2008, nelle parti in cui le stesse, in accoglimento di ricorsi in appello afferenti la graduatoria del concorso a n. 70 posti di D.T. archeologo, di analogo contenuto a quello in oggetto, hanno stabilito:

- la valutabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi dell'articolo 6 della l. r. 27 aprile 1999, n. 8, dei servizi svolti, nei quali sia accertata la compresenza di tre requisiti: 1) attività di catalogazione del patrimonio culturale siciliano, 2) finanziamento pubblico, 3) rapporto di lavoro dipendente;
- la durata minima di tre mesi dell'attività di catalogazione del patrimonio culturale siciliano, ai fini dell'applicazione della riserva di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27;
- il computo delle quote dei posti da riservare attraverso un procedimento logico – matematico che “attribuisca ai catalogatori comunque una preponderanza sulle altre riserve... e garantisca l'utilizzazione, in caso di redistribuzione, di un numero quanto maggiore possibile di posti riservati”;
- la computabilità dei candidati vincitori di merito nel totale dei soggetti titolari di una riserva;

VISTO il comma 10 dell'art. 1, l.r. 29 dicembre 2008, n. 25, come modificato dal comma 2 dell'art. 42 della l.r. 12 maggio 2010, n. 11 e le disposizioni di cui al co.1 dell'art. 8 della l.r. n. 24 del 29/12/2010 che ne prorogano l'applicazione per il quinquennio 2011-2015;

VISTA la sentenza n. 212/2010, emessa in esito a ricorso proposto dal candidato Pizzo Giuseppe, con la quale il T.A.R. Sicilia, sezione Terza, ha dichiarato l'obbligo dell'Assessorato Regionale Beni culturali e Ambientali di “*procedere alla conclusione del procedimento di cui all'istanza del ricorrente, con l'adozione di una determinazione espressa*” entro un termine all'uopo stabilito;

VISTE le ordinanze n. 178 e n. 292/2010, emesse dal T.A.R. Sicilia, Sezione Terza, con le quali il Segretario Generale *pro tempore* della Presidenza della Regione Siciliana è stato nominato commissario ad acta, al fine di provvedere “*agli adempimenti di cui alla sentenza n. 212/2010, nei termini e con le modalità di cui alla stessa motivazione*”;

VISTE le note prot. n. 1813 del 14.01.2011, 12855 del 21.03.2011 e 18460 del 21.04.2011 del Segretario Generale *pro tempore* della Presidenza della Regione Siciliana, n.q. di Commissario ad acta, afferenti i tempi e le modalità di esecuzione delle predette ordinanze;

CONSIDERATO che, come precisato dal Collegio nella citata ordinanza n. 292/2010, “*le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 42, comma 2 della l.r. n. 11/2010 e dell'art. 10, co.1 l.r. n. 25/2008 non rilevano ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale siccome stabilito in sentenza, trattandosi di disciplina che si limita a porre, in modo retroattivo, uno specifico divieto di assunzione*” e che pertanto per questa Amministrazione nessun obbligo di assunzione può scaturire dall'approvazione della graduatoria del concorso de quo;

ACCERTATA, in applicazione del richiamato principio del C.G.A. relativo alla distribuzione dei posti tra le riserve, la necessità di richiedere la documentazione attestante i titoli dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso de quo, ai sensi dell'art. 5 del bando, ad ulteriori candidati, titolari di riserva ai sensi dell'art. 6, co.1 della l.r. n. 8/99, secondo l'ordine decrescente della graduatoria provvisoria, approvata con il citato D.D.S. n. 7302/2004;

CONSIDERATO di dover escludere dalla graduatoria medesima i candidati Buono Luciano e Consoli Salvatore, per mancata presentazione dei titoli richiesti, ai sensi del predetto art. 5 del bando di concorso;

VISTI i verbali di verifica dei titoli prodotti dai candidati utilmente collocati nella graduatoria provvisoria, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 210 e i verbali di riesame, in numero di 13, dei titoli richiesti ad integrazione, ai fini dell'accertamento del diritto alla riserva ex art. 6, co.1 della l.r. n. 8/99 e la valutazione dei servizi di catalogazione, in armonia con i principi espressi dal C.G.A. nelle richiamate sentenze.

VISTI i titoli di preferenza, elencati nell’*“allegato A”* del bando di concorso de quo, come modificati dall'art. 5, co.IV del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, posseduti dai candidati vincitori che, sulla base del punteggio ottenuto, risultano collocati in posizione di parità;

VISTI i punteggi di merito, ottenuti da tutti i candidati idonei, che individuati e descritti nell’*“elenco allegato”* al presente Decreto, costituiscono la graduatoria generale definitiva di merito degli idonei al concorso de quo;

VISTO l'art. 1, co. 2 del bando di concorso de quo, con il quale è previsto che “*sui posti messi a concorso ferme restando le disposizioni di cui alla legge n. 68/99, gravano le seguenti riserve*”, precisando altresì che “:

1. il 20% per i militari delle tre forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale;
2. il 5% per i soggetti portatori di handicap;
3. il 5% per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale;
4. il 2% per gli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista dal I comma dell'art. 37 della legge 574/1980;
5. una quota del 50% dei posti messi a concorso è riservata ai soggetti indicati dall'art. 6, co.1 della l.r. n. 8/99;

VISTO l'art. 1, u.c. del bando, che stabilisce che “*...i posti riservati che non dovessero essere ricoperti per mancanza di aventi titolo saranno ridistribuiti proporzionalmente tra le altre categorie di riservatari.*”

RILEVATO che, in applicazione del procedimento logico – matematico determinato dalle richiamate sentenze del C.G.A., i posti da riservare vanno così determinati:

Riserva n. 1	12,19%	di 42	posti	5,11	arrotondati a 5
Riserva n. 2	3,05%	di 42	posti	1,28	arrotondati a 1
Riserva n. 3	3,05%	di 42	posti	1,28	arrotondati a 1
Riserva n. 4	1,22%	di 42	posti	0,51	arrotondati a 1
Riserva n. 5	30,48%	di 42	posti	12,80	arrotondati a 13

=====

RILEVATO altresì che, a fronte dei n. 5 posti da assegnare alla riserva n.1), concorre un solo candidato avente titolo a beneficiare della stessa;

RITENUTO, pertanto, come precisato dal C.G.A nelle succitate sentenze, di dover proporzionalmente ridistribuire i 4 posti non attribuibili alla riserva n. 1), per mancanza di aventi titolo, alle categorie di riserve residue, in modo da mantenere intatto il peso reciproco dei posti tra le riserve stesse rispetto al totale;

CONSIDERATO che alle riserve residue, secondo la tabella sopradescritta, risultano assegnati "*prima facie*" complessivi n. 16 posti (n. 1 posto a ciascuna delle riserve n. 2), 3) e 4) e n. 13 posti alla riserva n. 5), la distribuzione proporzionale sarà la seguente:

riserva 2 $1 : 16 = x : 4$ dove $x = 0,25$

riserva 3 $1 : 16 = y : 4$ dove $y = 0,25$

riserva 4 $1 : 16 = z : 4$ dove $z = 0,25$

riserva 5 $13 : 16 = j : 4$ dove $j = 3,25$

RILEVATO che, sulla base della descritta operazione, attribuiti ulteriori 3 posti alla riserva n. 5, dalla somma delle frazioni residua un ulteriore posto da assegnare ai riservisti;

RITENUTO di dovere assegnare alla riserva n. 5 ex art. 6, co.1 della l.r. n. 8/99 anche il suddetto posto, sulla base del medesimo ragionamento logico-matematico contenuto nelle sentenze del C.G.A, ovvero in proporzione ai posti assegnati a ciascuna riserva (pari a 1+1+1+16), in modo da mantenere intatto il peso reciproco dei posti tra le riserve residue rispetto al totale, come di seguito riportato:

riserva 2 $1 : 19 = x : 1$ dove $x = 0,053$

riserva 3 $1 : 19 = y : 1$ dove $y = 0,053$

riserva 4 $1 : 19 = z : 1$ dove $z = 0,053$

riserva 5 $16 : 19 = j : 1$ dove $j = 0,842$

RILEVATO, pertanto, che i posti complessivamente riservati, **pari a n. 21**, devono così ripartirsi:

a ciascuna delle riserve n. 1) militari delle tre forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, n. 2) soggetti portatori di handicap, n. 3) personale dipendente dall'Amministrazione regionale e n. 4) ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista dal I comma dell'art. 37 della legge 574/1980, **va assegnato rispettivamente 1 posto** e alla riserva n. 5) soggetti indicati dall'art. 6, co.1 della l.r. n. 8/99 devono attribuirsi **n. 17 posti**;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 5, co.3 del bando di concorso per titoli a n. 42 posti di Dirigente Tecnico Bibliotecario del ruolo tecnico dei beni culturali ed in esecuzione della sentenza T.A.R.S. n. 212/2010 citata in premessa, di dovere approvare la graduatoria generale definitiva di merito degli idonei di cui all'"**elenco allegato**" al presente Decreto,

DECRETA

Art.1

E' approvata la graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso pubblico per titoli a n. 42 posti di Dirigente Tecnico Bibliotecario del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui all'"**allegato elenco**", che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Per quanto esposto in premessa, dei complessivi n.42 posti conferibili nel concorso in oggetto, n. 21 sono riservati, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso e così distribuiti tra gli aventi titolo, secondo l'ordine decrescente dei punteggi ottenuti: n. 1 posto è assegnato al candidato della categoria dei militari delle tre forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, n. 1 posto è assegnato al candidato della categoria portatori di handicap, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. n. 27/91, n. 1 posto è assegnato al candidato appartenente alla categoria dei dipendenti regionali, ai sensi dell'art. 7, co.2 della l.r. n. 8/99, n. 1 posto è assegnato al candidato della categoria degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale ai sensi del co.1 dell'art. 37 della legge 574/1980 e n. 17 posti sono assegnati ai catalogatori, ai sensi dell'art. 6, co.1 della l.r. n. 8/99.

Art. 2

Per le motivazioni espresse in premessa, il candidato Tre Re Gianpiero, a parziale rettifica del D.D.S. n. 8125 del 20/11/2007 è cancellato dall'elenco dei candidati esclusi dal concorso in oggetto e inserito "*con riserva*" nella graduatoria generale di cui all'art. 1, nelle more degli esiti del giudizio pendente innanzi al TARS avverso l'esclusione.

Art.3

Sono esclusi dal concorso in oggetto i candidati i candidati Buono Luciano e Consoli Salvatore, per mancata presentazione dei titoli richiesti ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, entro il termine assegnato.

Art. 4

Il presente provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'art. 1 è emesso a conclusione della procedura concorsuale avviata con la pubblicazione del relativo bando di concorso nella G.U.R.S. – serie speciale concorsi – n. 4 del 14/04/2000, giusta anche sentenza n. 212/2010 citata in premessa.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 1, comma 10 della l.r. n. 25/2008 e successive modifiche ed integrazioni vige per il quinquennio 2011-2015 il divieto di assunzioni e pertanto non si procede alla dichiarazione di vincitori e alla relativa assunzione.

Il presente decreto, non soggetto al visto della Ragioneria Centrale per la Presidenza e per l'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica è pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana, dandone avviso sulla G.U.R.S.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.S. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto della regione siciliana, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.S..

Palermo 28/09/2011

Il Dirigente dell'U.O.
dott. Gesualdo Palagonia)

Il Dirigente del Servizio Personale
(Giovanni Angileri)

Il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana
n.q. di Commissario ad acta
(Avv. Giovanni Carapezza)